



COMUNE DI TIANA PROVINCIA DI NUORO

Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911

☎ 078469089

pec: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it mail: aagg@comune.tiana.nu.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2026

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L. n. 431 del 09/12/1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo come integrato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 13/07/2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 2222/35034 del 21/07/2026 "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.";
- la nota della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 35426 del 23/07/2026 "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione del nuovo bando regionale permanente.".

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione dei beneficiari di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2026, in attuazione delle direttive impartite dalla R.A.S. con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025.

Destinatari e requisiti di ammissione.

Possono presentare istanza i cittadini titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, regolarmente registrati, di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica, site nel comune di Tiana e occupate a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo, pertanto, non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trova nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

- I richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. n. 13/1989, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Requisiti economici richiesti per ottenere i benefici.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

1. Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, e pari a € 15.908,1 (611,85*13*2), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e *non può essere superiore a € 3.098,74;*
2. Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. *L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.*

Determinazione della misura del contributo:

L'ammontare del contributo spettante varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- *Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;*
- *Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.*

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone

soportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto precedente possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Nel caso in cui le risorse assegnate e trasferite dalla Regione non dovessero risultare sufficienti a coprire l'intero fabbisogno determinato dal Comune di Tiana, si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili per tutti i beneficiari.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Periodo locazione: gennaio – giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio – giugno = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile

Quindi, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

+ Cumulabilità con altri Contributi per il Sostegno alla Locazione:

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'art.8 del Bando RAS approvato con Deliberazione 2222/35034 del 21/07/2026. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

+ Pubblicazione della graduatoria:

La graduatoria comunale, approvata con atto determinativo del Responsabile del Servizio, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito del Comune di Tiana all'indirizzo <https://tiana.portaleservizipa.it/index.php/ente/albo> nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo.

+ Erogazione del contributo:

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo in subordine al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna e dopo aver acquisito, da parte dei richiedenti presenti in graduatoria, la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. La mancata presentazione delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, comporterà l'esclusione dal contributo.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero agli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Qualora le risorse assegnate dalla Regione Sardegna siano insufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale, si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili per tutti i beneficiari.

Termini e modalità di presentazione delle domande:

Le istanze dovranno essere compilate, dal richiedente e intestatario del contratto di locazione, sul modulo allegato al presente Bando, reperibile presso gli Uffici comunali, nei giorni e orari di apertura al pubblico, e sul sito web all'indirizzo <https://comune.tiana.nu.it/>.

Le domande dovranno essere trasmesse con le seguenti modalità:

- *consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente;*
- *invio a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.comune.tiana.nu.it ;*
- *invio a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo aagg@comune.tiana.nu.it .*

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2026

Al modulo di domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia attestazione ISEE anno 2026, redatta secondo la normativa vigente e priva di omissioni e difformità;
- modulo informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritto dal richiedente;
- copia contratto di locazione, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione, ai sensi della L. 431/98;
- copia pagamento tassa registro annuale riferita all'annualità 2026 (per i contratti il cui rinnovo avverrà dopo la scadenza del bando, la domanda dovrà essere successivamente integrata);
- copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all'annualità 2026. Le ricevute devono essere correttamente compilate e devono riportare i dati del locatore e del locatario, nonché il mese di riferimento del pagamento;
- per gli immigrati extracomunitari: copia della Carta o permesso di soggiorno in corso di validità (per tutti i componenti il nucleo familiare);
- copia del provvedimento di separazione legale omologato o divorzio;
- copia codice IBAN intestato al richiedente;
- altra documentazione ritenuta rilevante.

Le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dovranno essere presentate obbligatoriamente entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2027.

Controlli e Sanzioni:

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, l'Amministrazione Comunale procede a idonei controlli, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle autodichiarazioni rilasciate, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Trattamento dei dati personali:

Il trattamento, l'utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali, allegata alla domanda.

 Norme finali:

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, ai contenuti della Deliberazione della G.R. n. 36/36 del 09/07/2025, della Determinazione RAS n. 2222/35034 del 21/07/2026 e del Bando Permanente allegato.

Tiana, 6 agosto 2026

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Alessandro Marco Defrassu